COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BIASINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano (867) 49

PRESIDENTE 49, 51, 52, 54

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 53, 54

MITTERDORFER, *Relatore* . 49, 50, 51, 52, 53, 54

RAICICH 53

TEDESCHI 51, 52, 53

La seduta comincia alle 10.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano (867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano ».

Ci è pervenuto il parere favorevole espresso nella seduta del 28 novembre della Commissione affari costituzionali con le seguenti osservazioni: « Si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di adeguare la normativa proposta alla situazione oggi sussistente ed alla legislazione vigente in materia, salve le esigenze richiedenti una specifica disciplina ».

L'onorevole Mitterdorfer ha facoltà di svolgere la relazione.

MITTERDORFER, *Relatore*. Signor Presidente, come è detto giustamente nella relazione che accompagna questo disegno di legge, noi ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto particolare, caratterizzata dal fatto che le scuole in lingua tedesca erano state soppresse in esecuzione di una politica di assimilazione che il fascismo perpetrò nei confronti del nostro e di altri gruppi etnici. Noi ci siamo dovuti rendere conto sempre più delle difficoltà che ostacolano i nostri sforzi per colmare il vuoto creatosi, che si fa più grave per la espansione della popolazione scolastica negli ultimi dieci anni a seguito della istituzione della scuola media dell'obbligo. La situazione è meno difficile in quei tipi di scuola che richiedono dal personale insegnante una preparazione relativamente più modesta: oggi per quanto riguarda la scuola elementare in lingua tedesca possiamo dire di avere raggiunto più

o meno un equilibrio, anche grazie ad una serie di misure legislative che ci hanno permesso di sanare numerose posizioni. Ricordo, ad esempio, la legge del 12 febbraio 1957, n. 46, che permetteva la ricostruzione della carriera anche per il periodo del fascismo, che aveva messo fuori servizio un certo numero di nostri insegnanti. L'ultima di queste leggi è quella dell'aprile 1968 discussa in sede legislativa in questa Commissione che aveva permesso di inserire in ruolo un certo numero di insegnanti cosiddetti ausiliari, i quali avevano prestato un servizio benemerito per una ventina d'anni, senza alcun riconoscimento. Grazie a quel provvedimento è stata riconosciuta a quelle persone, ormai anziane, una sistemazione, rasserenando l'ultimo periodo della loro vita.

Il disegno di legge al nostro esame costituisce un ulteriore passo verso la normalizzazione mediante la sanatoria *una tantum*, non ripetibile, riservata questa volta alla scuola che ha avuto la massima incidenza nello sviluppo della popolazione scolastica degli ultimi anni, vale a dire alla scuola media dell'obbligo.

I dati statistici riportati nella relazione parlano chiaro: con una percentuale così alta di insegnanti privi di titolo di studio, si è manifestata impellente la necessità di trovare il modo di uscire dalle difficoltà, adottando misure di carattere straordinario.

Quali erano gli obiettivi da raggiungere? In primo luogo evitare che gli insegnanti privi di titolo, che comunque prestavano un servizio necessario alla scuola, la lasciassero non potendo essa garantire loro una definitiva sistemazione, aumentando in tal modo il *deficit* del personale insegnante. Secondariamente, attuare un piano di studio in grado di attribuire alle persone prive del titolo richiesto una preparazione specifica che li rendesse idonee ad espletare il loro specifico compito. In terzo luogo, il corso di studi doveva attuarsi durante il periodo estivo in modo da non intralciare lo svolgimento normale della scuola. Quarto, la frequenza ai corsi doveva essere permessa soltanto a chi effettivamente insegnava nella scuola. Quinto, al termine del corso si doveva prevedere l'attribuzione di un titolo abilitante limitatamente all'insegnamento nella scuola media dell'obbligo per la scuola media in lingua tedesca e delle valli ladine in provincia di Bolzano.

Ripeto quanto ho già detto: il corso si doveva svolgere *una tantum* senza possibilità di ripeterlo. Dopo lunghe trattative con l'università di Padova, è stato preparato un sostanzioso piano di studio triennale di corsi estivi volto alla preparazione pedagogico-didattica per insegnanti della scuola media dell'obbligo in possesso della maturità e con un periodo di insegnamento che oggi va da 5 a 15 o 20 anni.

Il testo al nostro esame è stato predisposto dal Governo e presentato alla Camera durante lo svolgimento dei corsi – dopo il primo anno di corso – e recava una serie di disposizioni che dovevano garantire il buon funzionamento dei corsi stessi. Nella scorsa legislatura non è stato possibile arrivare all'esame del disegno di legge, che decadde a causa della chiusura anticipata della legislatura. È quindi stato ripresentato dal Governo, nel vecchio testo per evitare ulteriori ritardi. Nel frattempo è stato svolto anche il terzo anno del previsto corso triennale e non restano che gli esami. Tutte le norme relative alla istituzione e composizione degli organi e al funzionamento dei corsi sono quindi superate dal tempo.

La Commissione affari costituzionali rileva giustamente che si deve adeguare il testo alla situazione odierna. Devo dire che tutto quanto è previsto dall'articolo 2 e da altri articoli ha trovato rispondenza nello svolgimento di fatto dei detti corsi. Ma oggi siamo di fronte ad una sanatoria della situazione creatasi con i corsi stessi, e non sarebbe logico mantenere certe norme che non avrebbero più nessun effetto. Mi permetterò quindi di indicare nell'articolazione del provvedimento le parti superate.

Concludendo, il disegno di legge, che conferisce validità di titolo abilitante all'esame sostenuto al termine dei corsi, fornirebbe alla nostra scuola un numero di insegnanti abilitati, esclusivamente per l'insegnamento nella scuola media dell'obbligo, che si può presumere intorno ai 300.

Trattandosi di iniziativa non ripetibile, noi non colmeremo con ciò la lacuna lamentata nel settore, ma comunque compiremo un passo decisivo verso la normalizzazione che ci permetterà di attendere con meno ansia i futuri sviluppi della nostra scuola e anche di attendere con meno ansia che tutti coloro che studiano attualmente all'università, vi entrino con il normale titolo di studio: è quello che in sostanza vorremmo ottenere.

Per questi motivi il relatore prega la Commissione di dare il suo assenso al disegno di legge, atteso con ansia dalla nostra scuola e anche da tutti coloro che, con la frequenza ai corsi e con l'impegno dimostrato negli studi, hanno dato prova di grande responsabilità nei confronti della scuola e di dedizione alla scuola stessa.

Propongo in particolare la soppressione degli articoli 2 e 3; l'articolo 4 deve restare perché riguarda gli esami che sono comunque ancora da svolgere; dovrebbe essere soppresso altresì l'articolo 5 relativo ai corsi, mentre gli articoli 6 e 7, nonché il secondo comma dell'articolo 8, dovrebbero essere mantenuti. Tuttavia anche agli articoli che devono restare nella legge propongo delle modifiche. Così al primo comma dell'articolo 1, laddove si dice « per l'ammissione agli esami di abilitazione limitatamente ad un triennio », propongo di specificare: « limitatamente al triennio 1970-1972 », in modo da circoscrivere esattamente il periodo di cui si tratta. Il secondo comma dovrebbe essere soppresso perché si riferisce al corso già svolto. Il terzo comma dovrebbe essere sostituito nelle prime cinque righe così: « La validità dei suddetti corsi per i singoli partecipanti è subordinata alla condizione che essi abbiano prestato... ». All'articolo 4 si dovrebbe eliminare il riferimento al consiglio didattico e si avrebbe la seguente dizione: « I partecipanti ai corsi possono essere esonerati dagli esami in quelle materie... ».

L'attuale articolo 6 rimarrebbe invariato, esclusa una piccola modifica da apportare alla fine; bisognerebbe infatti sostituire le parole « ... dai corsi medesimi », con le parole « dagli esami », essendo la dizione originale ormai superata. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da parte del relatore non vi sono altre proposte.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TEDESCHI Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho considerato con molta attenzione il disegno di legge oggi al nostro esame, anche perché abbiamo avuto occasione di parlarne in privato con l'onorevole Mitterdorfer che credo non ne sia solo il relatore, ma probabilmente anche l'ispiratore.

La prima osservazione che mi pare di dover fare, riguarda l'empirismo con il quale il ministro della pubblica istruzione pretende di risolvere i problemi che, per molti versi, coinvolgono tutta la sistematica della disciplina relativa al conseguimento del titolo di abilitazione.

C'è un dato di fatto da considerare: nella scuola media di lingua tedesca ed in quella delle valli ladine, su 327 insegnanti delle materie letterarie, soltanto 320, nell'anno scolastico 1970-71, erano provvisti del titolo di studio richiesto; ebbene, rimane sempre un fatto che non arrivo a capire, cioè il perché una persona debba diventare insegnante di una qualsiasi materia se non ne ha il titolo, purché parli la lingua tedesca.

Poco fa, onorevole Presidente, ella ha dato lettura del parere espresso dalla I Commissione; ebbene, mi duole dover dire che evidentemente i colleghi della Commissione affari costituzionali si sono sforzati di trovare una formula che non vuol dire niente e cioè che, richiesti di un parere, in effetti non lo hanno dato.

In conclusione, come si conseguono i titoli abilitanti ?

Dopo lunghi anni di un travagliato cammino, finalmente la legge che disciplina questa materia è stata varata. Mi riferisco alla legge n. 1074, e desidero sottolineare come in essa non vi sia un solo comma in cui si prescinda dalla necessità di avere un titolo di studio per essere ammessi ai corsi abilitanti. Desidero ricordare ai colleghi che, all'articolo 5 di suddetta legge, si dice « ... siano in possesso dei titoli di studio validi ai sensi di cui al VII comma del precedente articolo ». All'articolo 7, sempre della legge n. 1074, non si prevede nemmeno il riconoscimento degli anni di servizio prestati, se non si tratta di servizio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto.

I colleghi ricorderanno poi la famosa questione relativa agli insegnanti di educazione fisica, quando quelli di voi appartenenti alla maggioranza si batterono perché non potessero essere ammessi ai corsi abilitanti coloro che ancora non avevano conseguito il diploma dell'Istituto.

D'altra parte, per quanto riguarda la particolare situazione dell'Alto Adige, provvede l'articolo 20, sempre della legge n. 1074, dicendo che ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di lingua tedesca in provincia di Bolzano, sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un corrispondente titolo accademico austriaco ritenuto equivalente ai titoli accademici italiani.

C'è però sempre un costante e preciso richiamo al possesso di un titolo di studio. Il fatto che alcuni insegnanti possano essere di lingua tedesca, ha spinto a decidere per l'equipollenza della laurea conseguita a Padova e di quella conseguita in Austria, però il titolo di studio richiesto deve sempre esserci, tanto è vero che, ancora l'articolo 20, precisa che il titolo di studio in possesso dei candidati deve essere dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore.

All'ordine del giorno, in sede referente, abbiamo oggi la proposta Belci, relativa anch'essa alla situazione di una minoranza linguistica. La stessa situazione si presenta infatti per coloro che hanno conseguito un titolo presso le università jugoslave. Si trovi un modo per agevolare questo personale a conseguire il titolo di studio; ma non credo che possiamo noi stabilire che nella scuola dell'Alto Adige si possa insegnare senza il titolo di studio richiesto; *transeat* se dovessero insegnare solo lingua tedesca, ma dovranno invece insegnare anche altre materie. Il relatore ha proposto l'abolizione di un comma dove era scritto addirittura che questo personale poteva essere anche ammesso ai concorsi. Siamo in presenza di una strana situazione anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, tanto che avevamo richiesto il parere della I Commissione, e questa in effetti ha preferito non darlo dicendo « a patto che si adeguino le disposizioni alla normativa vigente »: nessuna norma vigente stabilisce che si può insegnare senza titolo di studio. Vi rendete conto delle possibilità che apriremmo ? È stata presentata persino una proposta della maggioranza che pretende di far diventare presidi coloro che non sono forniti di titolo di studio. Qui si invoca una condizione di fatto pura e semplice che potrà essere sempre invocata per qualunque circostanza. Noi interverremo sull'articolato, ma ho delle perplessità. Certo il problema esiste, ma il Ministero poteva non aspettare tanto e fare in modo che questi insegnanti conseguissero il titolo, perché nella legge che riguarda la possibilità di conseguire l'abilitazione vi è per la situazione particolare dell'Alto Adige solo un riferimento che riconosce l'equipollenza del titolo conseguito in Austria anziché in Italia. Penso che il Ministero avrebbe potuto largheggiare nelle dichiarazioni di equipollenza, ma non stabilire il principio per cui si può insegnare senza titolo di studio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, prego il relatore di replicare.

MITTERDORFER, *Relatore*. Posso capire le perplessità dell'onorevole Tedeschi, ma di fronte ad una situazione del tutto particolare non riusciremo a colmare il vuoto di insegnanti se non avremo il coraggio di superare i principi generali, perché – e lo dico con molta franchezza – è una questione politica. Nel 1924 sono state soppresse le scuole in lingua tedesca e gli insegnanti di quelle scuole potevano sostenere un esame di italiano e continuare ad insegnare, ma erano trasferiti in altre zone, di solito nel meridione; il che vuol dire che gli insegnanti che avevamo sono usciti dalla scuola e dalla carriera. Molti non conoscevano l'italiano e neppure hanno potuto sostenere l'esame, e nuove leve non si sono presentate perché non vi erano scuole di lingua tedesca. Abbiamo avuto dunque un vuoto enorme per cui nel 1945, quando si sono riaperte le scuole in lingua tedesca, per tutta la scuola media vi erano a disposizione solo 26 insegnanti; per le elementari poco di più: 48 unità, mentre già allora l'esigenza era di 900 insegnanti per la sola scuola elementare. Siamo stati costretti a chiamare personale che, pur non avendo una qualifica specifica per l'insegnamento, poteva comunque aiutarci, e abbiamo avuto il gruppo degli insegnanti ausiliari. Per la scuola elementare la preparazione degli insegnanti è breve: 4 anni di magistero e abbiamo potuto recuperare 1.400 maestri. Ancora dobbiamo ricorrere anche in questo settore ai maestri ausiliari, ma possiamo dire di avere raggiunto quasi un equilibrio perché con il susseguirsi dei corsi di magistero abbiamo sempre nuove leve di insegnanti. Tuttavia anche per il settore della scuola elementare abbiamo dovuto fare ricorso ad una legge speciale circoscritta ed *una tantum*. Non possiamo superare le difficoltà se non con una misura di carattere eccezionale.

Non voglio entrare nel merito degli argomenti testé citati dall'onorevole Tedeschi, il quale rimprovera il Governo di non essere intervenuto in tempo utile per cercare con accorgimenti di trovare una soluzione. Io so solo che noi non riusciremo a colmare il vuoto didattico se non con misure speciali. Abbiamo preso iniziative non per dare comunque un titolo, ma per fornire questo titolo di un fondamento di preparazione specifica al compito di insegnante di scuola media. L'abbiamo fatto con un programma di studio veramente sostanzioso, ed anche difficile.

TEDESCHI. Però c'è un'infinità di insegnanti ai quali in pratica è stato detto: « Ci dispiace, ne avreste il diritto, ma senza titolo di studio non potete partecipare ai corsi abilitanti. Conseguite il titolo, poi vi parteciperete ». D'altra parte, onorevole Mitterdorfer, lei ricorderà anche di aver proposto qualcosa di simile a quanto propone oggi in sede di discussione della legge n. 1074, e che tutti furono contrari.

MITTERDORFER, *Relatore*. Lo so bene, però mi pare che in tema di legge sui corsi abilitanti la situazione sia diversa, perché

riconoscendo l'equipollenza di un titolo acquisito nelle università austriache, siamo nella normalità, in quanto non facciamo altro che adeguare alla legge normale una situazione particolare.

In questo particolare caso, invece, con quel metodo non riusciamo a risolvere il problema, riallacciandosi la ragione di questa norma particolare più alla legge sui maestri ausiliari varata nel 1968, che alla legge sui corsi abilitanti, ovvero alla n. 1074.

Pregherei pertanto i colleghi di voler vedere qual è in realtà il nocciolo della questione, considerando la situazione che si era venuta a creare in un periodo in cui non era possibile avere scuole in lingua tedesca che pure, dal punto di vista umano e politico, erano un'esigenza ed un diritto della minoranza. È sotto questo aspetto politico e circoscritto che, a mio modesto avviso, i colleghi dovrebbero considerare la questione, che ritengo non possa essere risolta se non attraverso questa misura particolare.

RAICICH. Una domanda mi sorge spontanea. Dalla relazione risulta – credo che i dati siano attendibili – che nell'anno scolastico 1970-1971, su 327 insegnanti di materie letterarie in lingua tedesca, ben 320 erano sprovvisti del titolo di studio richiesto. Ebbene, come mai dopo gli accordi De Gasperi-Grüber, dopo il tentativo di una convivenza armoniosa della minoranza, in 20 e più anni solo 7 persone sono riuscite ad ottenere il titolo di studio richiesto? Francamente questa è una cosa che mi stupisce.

MITTERDORFER, *Relatore*. Potrei rispondere, onorevole Raicich, che evidentemente coloro che hanno acquisito il titolo di studio in questi anni sono entrati nella scuola media superiore, dove effettivamente l'esigenza di avere insegnanti con il titolo di studio era più sentita; tanto è vero che, mentre in quel tipo di scuola il problema non si è più posto, esso è rimasto aperto per la scuola media dell'obbligo.

Inoltre devo dire che, mentre il numero di 320 è una cifra esatta, altrettanto non lo è il 327, nel senso che nella scuola media gli insegnanti di materie letterarie provvisti di titolo non sono 7, ma 33. Senz'altro quindi è stato fatto uno sbaglio; comunque certo la sostanza del problema non cambia.

CAIAZZA, *Sottosegreterio di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente la problematica posta da questo disegno di legge non è delle più semplici; le osservazioni che sono state fatte hanno una loro validità di fondo che il Governo non ha trascurato, e non trascurerà, di considerare. D'altra parte esiste una situazione di fatto che ha una sua drammaticità, rivelataci dai dati stessi contenuti nella relazione che accompagna il provvedimento. Si tratta di personale che già insegna, che sostiene praticamente la vita della scuola in lingua tedesca e senza il quale questo tipo di scuola non avrebbe alcuna possibilità di funzionare.

Che cosa fare? A nostro avviso le possibilità sono due: la prima è di prendere atto di questa particolare situazione, adeguandoci ad essa con uno strumento idoneo, ravvisato nei corsi organizzati a Padova con la collaborazione dell'università di Innsbruck. Il disegno di legge fu presentato quando i corsi stavano per iniziare o erano appena iniziati. Per questo, la normativa prevista è superata, essendo passati degli anni ed essendo i corsi terminati. E un elemento che in qualche modo rassicura circa la preparazione del personale l'abbiamo: non si tratta di personale raccogliticcio cui diamo una certa fiducia illimitata, ma si tratta di personale preparato da corsi universitari che – ho assunto informazioni – sono stati molto seri e prevedono un esame. Dovremmo considerare in fondo questi corsi equipollenti a quelli normali svolti nelle università per conseguire il titolo che rende possibile l'ammissione agli esami di abilitazione. Qui si è inteso con una sanatoria congiungere in uno stesso atto un esame che in qualche modo potrebbe configurarsi come un esame finale di un corso universitario e che sarebbe riconosciuto anche come abilitante.

Altre volte il Parlamento ha affrontato questo problema: in occasione della istituzione della Università di Calabria e quando si è trattato di riconoscere ad una laurea dell'università di Roma carattere abilitante.

RAICICH. Il Parlamento non ha fatto questo. lo ha fatto un ministro.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma resta il precedente dell'Università di Calabria.

TEDESCHI. Si dice che l'università può, dopo la laurea, dare l'abilitazione. Qui si tratta di dare l'abilitazione a chi, per avventura, può non avere neppure la licenza elementare.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si tratta di laureare,

ma di attribuire al titolo una specie di equipollenza. Ai fini della regolarità un'altra soluzione potrebbe essere quella di un riconoscimento legale del titolo per la stabilità di insegnamento. Porremmo una norma che assicura un incarico a tempo indeterminato, vita natural durante, senza possibilità di licenziamento, con il risultato che la situazione resterebbe stazionaria e poi sarebbero presentate altre proposte per sanare definitivamente la posizione di questi insegnanti che si vedrebbero trattati sempre in modo differenziato. Quindi si preferisce una sanatoria radicale, non limitata solo ad una parte della scuola italiana, ma che tenga conto del fatto che nell'Alto Adige vige un ordinamento speciale che riconosce una determinata situazione per cui vi possono insegnare solo coloro che hanno il possesso della lingua. Un atto eccezionale di questo genere credo che il Parlamento possa compierlo, ed il Governo è favorevole; comunque, quando si passerà all'approvazione, proporrò qualche modifica.

TEDESCHI. Ci rendiamo conto della situazione attuale, anche se deploriamo il fatto che, essendo i corsi già stati svolti, il Parlamento è posto di fronte al fatto compiuto e diventa una specie di notaio che deve ratificare una situazione già determinata. Così, quando il Ministero con decreto ha revocato i corsi abilitanti presso il Magistero di Roma e quello di Napoli, tranquillamente si è continuato sulla stessa strada !

Desideriamo essere però comprensivi e proponiamo quindi un breve rinvio che ci consenta di approfondire la questione e - probabilmente - di predisporre un articolato che corrisponda alle esigenze, tenendo anche conto delle richieste della Commissione affari costituzionali laddove ci raccomanda l'adeguamento alla normativa vigente.

MITTERDORFER, *Relatore*. Accetto il rinvio per lo spirito con cui è stato proposto, ma chiedo che il seguito della discussione sia fissato a breve scadenza, alla seduta di mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Tedeschi.

(*È approvata*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO